

*Sentenza Commissariale 13 ottobre - 27 dicembre 1955 che
dichiara la decadenza dalla concessione a miglior coltura di quote
di terre di uso civico e ne ordina la devoluzione a favore
dell'amministrazione dei beni di uso civico di Castel Cellesi*

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra l'amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi (Comune di Bagnoregio), in persona del Commissario prefettizio, attrice, e Polegri Giulio fu Lorenzo, ed altri convenuti; Troscia Tobia, di Romualdo, Chiovelli Domenico fu Alfredo, convenuti, comparsi di persona; Polegri Rinaldo fu Modesto ed altri convenuti contumaci.

FATTO: Con ricorso in data 20 ottobre 1954, il Commissario prefettizio dell'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi, frazione del Comune Bagnoregio, informava questo Commissariato che n. 8 concessionari di quote di terre di uso civico, come da decreto commissariale 28 maggio 1946, avevano arbitrariamente ceduto a terzi la propria quota, contravvenendo così agli obblighi della concessione.

Contestato il fatto ai singoli concessionari indicati come inadempienti, questo Commissariato riteneva di dover instaurare procedimento contenzioso soltanto nei confronti di tre di essi, per gli opportuni provvedimenti di legge. Veniva quindi ordinata la citazione di Polegri Giulio, concessionario della quota n. 71 e di Polegri Rinaldo e Moma occupatori di essa; di Troscia Uliana, concessionaria della quota n. 76 e di Troscia Tobia occupatore di essa; e infine di Chiovelli Domenico concessionario della quota n. 22 e di Marianeschi Guido, occupatore di essa.

All'udienza all'uopo fissata, Polegri Giulio, Troscia Uliana, Troscia Tobia e Chiovelli Domenico, si costituivano a mezzo di procuratore, Troscia Tobia e Chiovelli Domenico comparivano personalmente, mentre Polegri Rinaldo, Polegri Moma e Marianeschi Guido non si presentavano e venivano perciò dichiarati contumaci.

L'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi, a mezzo del Commissario prefettizio, chiedeva la ridevoluzione a suo favore delle quote arbitrariamente cedute a terzi, dai concessionari.

La convenuta Troscia Uliana contestava gli addebiti, assumendo di non essersi mai trasferita altrove né di aver ceduto a terzi la quota a lei concessa. Il convenuto Polegri Giulio non negava di essersi trasferito altrove; tuttavia faceva presente di possedere di fatto la quota e di averla migliorata a norma del decreto commissariale di concessione. L'altro convenuto, Chiovelli Domenico, faceva infine presente di essersi solo temporaneamente trasferito a Celleno per ragioni di lavoro ma che si sarebbe presto nuovamente e definitivamente trasferito a Castelcellesi, per cui faceva istanza perché non gli fosse stata revocata la concessione. ,

In tali termini la causa veniva assegnata a sentenza.

DIRITTO: Osserva che Polegri Giulio, Troscia Uliana e Chiovelli Domenico, rispettivamente assegnatari, per la migliore coltura, delle quote di terre di uso civico nn. 71, 76 e 22, di pertinenza dell'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi, frazione del Comune di Bagnoreggio (Viterbo), si sono resi inadempienti agli obblighi della concessione di cui al decreto commissariale 28 maggio 1946. E invero:

a) quanto a Polegri Giulio risulta che egli ha ceduto la propria quota ai suoi parenti Polegri Rinaldo

e Polegri Moma, estranei al suo nucleo familiare, trasferendo il proprio domicilio a Canale d'Orvieto.

Tali circostanze non vengono negate dall'interessato, il quale dopo di aver cercato di giustificare il suo trasferimento da Castelcellesi affermando di essere stato costretto a cercare lavoro altrove per la necessità della propria famiglia, contesta di essersi reso inadempiente agli obblighi della concessione. Infatti egli assume di aver già migliorato la propria quota col renderla atta alla coltura cerealicola, e ciò secondo le prescrizioni dettate dal decreto commissariale di assegnazione, il quale, per i terreni pianeggianti o di fondo valle, non rende obbligatoria la piantagione di viti o di alberi da frutto ma soltanto la bonifica per la coltura a cereali. Per cui, avendo esso Polegri, bonificato in tal senso il proprio terreno, il quale è compreso tra quelli di fondo valle, la circostanza del trasferimento di domicilio, non sarebbe stata causa, secondo lui, di ridevoluzione.

Il ragionamento del Polegri non può essere condiviso. È da rilevare infatti che l'accertamento dell'esecuzione delle miglurie, imposte dall'atto di concessione è devoluto all'Ispettorato agrario; fino a quando non viene fatto luogo a tale accertamento, che, se positivo, serve di base al decreto commissariale per la trasformazione in enfiteusi perpetua (art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284) le quote concesse in utenza per la miglior coltura non possono essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo, sotto pena di ridevoluzione all'Ente concedente. Nel caso in esame, perciò, il Polegri non poteva ritenersi, senz'altro, di sua iniziativa, svincolato dagli obblighi a lui derivanti dall'atto di concessione e dalla legge speciale, per cui, anche ammesso che per il suo terreno le miglurie si risolvessero nella sola bonifica per la coltura agraria, il fatto di aver ceduto a terzi detto terreno, prima degli accertamenti di legge e del conseguente decreto per la trasformazione in enfiteusi perpetua, serve a metterlo nello stato di inadempienza di cui all'art. 7 della legge innanzi citata;

b) quanto a Troscia Uliana risulta che la stessa, pur figurando residente a Castelcellesi, si è da tempo trasferita a Roma, presso la nuora, cedendo la quota assegnatale a Troscia Tobia, non appartenente al suo nucleo familiare. La Troscia cerca di legittimare la sua assenza da Castelcellesi con il pretesto di dover assistere la nuora, gravemente ammalata. Adduce quindi di aver già migliorato il terreno, che, essendo di fondo valle, doveva essere soltanto bonificato per la coltura cerealicola.

A controbattere le ragioni svolte dalla Troscia basterà appena ricordare che scopo precipuo dell'assegnazione agli utenti delle terre di uso civico è quello di creare la piccola proprietà agraria la quale non può essere concepita se non con la presenza sul terreno degli utenti stessi a cui favore viene fatta la concessione. Pertanto, l'abbandono del terreno da parte del concessionario, per qualsivoglia motivo, è causa di decadenza dalla concessione stessa. E perciò il fatto che la Troscia debba restarsene a Roma per curare persona di famiglia, inferma, non può giustificare la sua assenza agli effetti del mantenimento della concessione. Per quel che concerne poi l'assunto miglioramento del terreno, vale quanto si è detto sopra per il Polegri Giulio;

c) quanto a Chiovelli Domenico, lo stesso risulta domiciliato a Celleno, essendosi ivi trasferito per ragioni di lavoro.

A tale trasferimento è seguita la cessione della quota di terreno di uso civico a Marianeschi Guido, il quale, in sede amministrativa, ha confermato il fatto di tale cessione, dichiarandosi, tuttavia, pronto a restituire bonariamente il terreno all'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi.

Di fronte a tali risultanze, ogni argomentazione per dimostrare che si sono pienamente concretati gli estremi per la ridevoluzione del terreno ai danni di esso Chiovelli appare superflua.

Quello che invece dev'essere detto nella precedente causa è che l'azione del Commissario, eccitata dall'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi, è diretta a mettere alfine ordine e disciplina tra la collettività degli utenti, in maniera da stroncare le piccole speculazioni tentate da coloro i quali, non avendo attitudini e volontà per coltivare e migliorare i terreni ottenuti in concessione cercano tuttavia, eludendo la legge, di trarne profitto col lavoro di terzi estranei, ciò a scapito delle aspettative e degli interessi della collettività stessa.

Le quote di terre di uso civico nn. 71, 76, 22 devono essere reintegrate a favore dell'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi.

Le spese di causa vanno messe a carico dei soccombenti Polegri Giulio, Troscia Uliana e Chiovelli Domenico, in solido, dato il carattere unico della questione.

Nulla per le spese a carico degli altri convenuti.

L'esecuzione provvisoria è per legge.

P. Q. M

pronunciando nel contraddittorio di Polegri Giulio, Troscia Uliana, Troscia Tobia, Chiovelli Domenico, con l'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi, e nella contumacia di Polegri Rinaldo, Polegri Moma, Marianeschi Guido, così provvede:

I) Dichiaro decaduti Polegri Giulio, Troscia Uliana e Chiovelli Domenico, dalla concessione a miglior coltura rispettivamente delle seguenti quote di terre di uso civico:

- a) n. 71, vocabolo Castellino, Sez. Unica, n. 464, sub. 10 di mappa, superficie ha. 0.65.00, confinante con quote nn. 70, 72 e fosso;
- b) n. 76, vocabolo Tamburino, Sez. Unica, n. 393, sub. 2 superficie ha. 0.65.00, confinante con quota n. 75, fosso e strada;
- c) n. 22, vocabolo Castellino, Sez. Unica, n. 358, sub. 16, superficie ha. 0.65.00, confinante con quote nn. 21, 23 e strada (rispettivamente a), b), c), segnate ai numeri d'ordine 103, 139, 33 del decreto commissariale 28 maggio 1946).

II) Ordina la devoluzione delle quote sopradescritte, a favore dell'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi, condannando Polegri Giulio, Troscia Uliana e Chiovelli Domenico e i rispettivi occupatori Polegri Rinaldo e Polegri Moma, Troscia Tobia, e Marianeschi Guido, a restituire le stesse (ciascuno per la propria quota) alla predetta Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi, autorizzando quest'ultima, in difetto, all'esecuzione forzata.

III) Condanna Polegri Giulio, Troscia Uliana e Chiovelli Domenico, in solido, alle spese del giudizio a favore dell'Amministrazione dei beni di uso civico di Castelcellesi, che liquida complessivamente, in L. 17.230, oltre il costo della presente sentenza, della sua registrazione e successive.

IV) Nulla per le spese è dovuto dagli altri convenuti.

V) Esecuzione provvisoria per legge.

Così deciso in Roma **il 13 ottobre 1955.**

Il Commissario: **DINO CATENACCI**

Il Segretario: **M. CORSI**

La presente sentenza. è stata depositata nella Segreteria di questo Commissariato, oggi 27 dicembre 1955. Il Segretario: M. CORSI Registrata a Roma il 14 gennaio 1956, n. 5378, vol. 14 degli atti giudiziario